

CORTE ASSISE MILANO  
(ORDINANZA)

19 MAGGIO 1998

**PRESIDENTE:** SAMEK LODOVICI

**IMPUTATO:** REGGIANI MARTINELLI

**Diritto di cronaca •**

**Processo penale • Ripresa televisiva • Limiti • Ratio.**

*La ripresa televisiva integrale di un processo penale è suscettibile di ledere gli interessi di terzi, anche minorenni, non co-*

*stituiti in giudizio nonché di influire negativamente sulla genuinità delle deposizioni dei testimoni sicché non può autorizzarsi la ripresa e trasmissione televisiva della istruttoria dibattimentale.*

**S**ono pervenute a questa Corte molte richieste di autorizzazione alla ripresa fotografica e audiovisiva, nonché alla trasmissione televisiva del presente dibattimento a carico di Reggiani Martinelli Patrizia e altri (c.d. processo « Gucci »).

La Corte, previo interpelllo delle parti (che, presenti e interpellata hanno prestato il loro consenso), ritenuta la propria esclusiva competenza in merito, così decide.

A) La normativa riferita alle riprese televisive dei dibattimenti (art. 147 Disp. Att. c.p.p.) prevede i seguenti enunciati:

— la divulgazione dello svolgimento delle udienze dibattimentali deve corrispondere a un interesse sociale (requisito ricavabile dal 2° comma della disposizione in questione);

— quando poi tale interesse sociale è particolarmente rilevante esso può prevalere sulla contraria volontà delle parti e sul loro diritto alla riservatezza (cit. comma 2°);

— è in ogni caso invalicabile il limite del « pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell'udienza o alla decisione », così come è insopprimibile, in ogni caso, il c.d. diritto all'immagine, vale a dire il diritto delle parti (o altri soggetti che debbono presenziare al dibattimento) di negarsi alla ripresa del loro volto (comma 3°).

B) Ora, è innegabile che spesso il « clamore » di un processo è strettamente legato al nome o alla personalità dell'imputato, o della persona offesa o danneggiata, e della stessa vittima. Ma non è certo a tale evenienza, se non si vuol banalizzare lo stesso laborioso *iter* sfociato nella presente previsione normativa, che ha inteso riferirsi il legislatore, quanto piuttosto a quell'interesse che scaturisce dal « fatto processuale » (tipo di imputazione, sia pure anche in relazione ai protagonisti o a un determinato contesto sociale). È la peculiarità della vicenda processuale e la sua risonanza a livello pubblico che pur senza dover suscitare un interesse « so-

\* Per altri recenti precedenti, v. Trib. Palermo 26 settembre 1995; Trib. Milano 17 gennaio 1996; Trib. Brescia 23 settembre 1996, in questa *Rivista* 1997, 293,

con nota di G. BIANCHI, *Il dibattimento penale e le riprese audiovisive: un connubio possibile? Ove ulteriori richiami di dottrina e giurisprudenza.*

ziale particolarmente rilevante » alla sua consistenza (per il che interviene la previsione del citato comma 2°) — lo rende meritevole di divulgazione attraverso un mezzo (quello televisivo) che « *naturaliter* » appare ben poco congeniale all'ambiente in cui viene ad operare.

E tuttavia, accanto ai tradizionali interessi che così si trovano in conflitto, in un ruolo di indiscussa centralità si pone l'interesse alla amministrazione della giustizia (o, che è lo stesso, al buon ordine processuale, alla genuinità del rito e della acquisizione della prova). Il giudice, insomma, deve garantire che la irripetibile vicenda dialettica che si compie in aula di udienza non corra il rischio di essere intaccata da elementi estranei. Perciò gli è attribuita una accentuata sfera di discrezionalità (come si ricava dalla testuale, insistita adozione della espressione: « può »). Nessuna necessità di divulgazione televisiva quantunque sotto l'egida del diritto di cronaca, potrebbe esser contrapposta al corretto adempimento della funzione giudiziaria.

È demandato dunque al giudice, nella valutazione del caso concreto portato al suo esame, di trovare una soluzione che consenta, da un lato un controllo sociale sul funzionamento della giustizia, e dall'altro assicuri la celebrazione di un « giusto processo » nel corso del quale sia garantita la integrità-genuinità del dibattimento, la sua immediatezza e il diritto di difesa.

C) Il mezzo televisivo è, notoriamente, dotato di una non indifferente capacità intrusiva e un effetto perturbante è « *in re ipsa* »: l'obiettivo — è risaputo — influisce su tutti coloro che partecipano al processo, pur nella diversità dei rispettivi ruoli.

Ma, ad evitare eccessi e distorsioni nella applicazione della norma che vanifichino la funzione giurisdizionale, occorre dare peculiare contenuto e rilievo all'interesse sociale che la stessa norma intende tutelare.

Ora, pur nella consapevolezza che la definizione di tale interesse si presenta carica di un insopprimibile soggettivismo, si ritiene che questo rischio possa esser sensibilmente contenuto se correlato a una nozione di « diritto di cronaca » (dalle aule di giustizia) che non sia confuso con un inesistente diritto alla divulgazione di vicissitudini che attengono strettamente alla vita privata del singolo, alle difficoltà, alle sofferenze, alle tragedie, o magari anche alle banalità, del suo vissuto. Eventi, o meglio notizie prive di alcuna positiva o apprezzabile ricaduta in ambito « pubblico » e di interesse collettivo.

Né tanto meno quel diritto di cronaca va confuso con un inesistente diritto alla « spettacolarizzazione » della giustizia penale.

Certo, come anticipato, la valutazione è da farsi caso per caso, e non è facile.

Ma per quel che riguarda il presente processo, paiono incontestabili due constatazioni:

1) la prima, che esso tratta di un fatto di delitto purtroppo di ordinaria giustizia nelle aule di Corte di Assise e il cui « clamore » è strettamente legato al nome di taluni dei personaggi che vi sono a vario titolo coinvolti;

2) la seconda, che il dibattimento ha ad oggetto, tra l'altro, come si ricava dalle liste testimoniali in atti, circostanze e vicende relative alla vita strettamente privata, a volte anche intima delle parti, sinanco alla loro salute mentale, coinvolgendo prole anche minorenni, allo stato neppure costituita in giudizio e tuttavia chiamata a deporre, fatti e notizie la cui

divulgazione televisiva può solo corrispondere a « curiosità » che — come tali — non paiono meritevoli dell'intervento intrusivo del mezzo in discorso nell'aula di udienza e che, comunque, restano estranee ad apprezzabile interesse sociale conoscitivo. Curiosità che, anzi, rischiano — una volta datovi accesso — di produrre ricadute negative su quell'obiettivo ineludibile del processo penale che è la ricerca della verità.

D) Ma vi è di più.

Il tema particolare del presente dibattito — come sopra sinteticamente delineato con tutte le sfumature e i coinvolgimenti di un « privato » che nulla ha a che fare con il « pubblico » — non può non comportare il rischio concreto che coloro che sono chiamati a parteciparvi (ci si riferisce soprattutto ai numerosissimi testimoni che con quel « privato » si sostiene abbiano avuto in qualche misura a che fare, nei ruoli più diversi) dicono e della sua (immediata o differita, poco importa) divulgazione televisiva.

È quindi fortemente a rischio la « genuinità » della loro deposizione. Genuinità che non può ritenersi preservata dal « consenso » (come è avvenuto per gli impulsi presenti e interpellati) e dalla disponibilità alla ripresa televisiva, posto che detto consenso può esser prestato per i motivi più diversi e non è, di per sé, sufficiente a dare garanzie sulla stabilità emotiva del soggetto in un siffatto contesto.

Concreta, ripetesi, è dunque, nel caso di specie, in assenza di un apprezzabile interesse sociale, l'esigenza di preservare i soggetti processuali — segnatamente parti e testimoni — da dinamiche emotive innescate in loro dalla consapevolezza della diffusione della loro immagine e dei loro atteggiamenti davanti a un vastissimo pubblico di spettatori, con i ricordati riflessi negativi sulla prioritaria esigenza della genuinità delle loro deposizioni.

Per tutte queste ragioni la Corte autorizza la ripresa e la trasmissione televisiva del dibattito solo sino alla apertura della istruttoria dibattimentale e, successivamente, per tutta la durata della discussione conclusiva e sino alla pronuncia della decisione.

Le riprese, per intuitibili ragioni di ordine e ad evitare intralcio ai lavori processuali, verranno operate da un'unica emittente televisiva e con apparecchiature fisse. Nel caso non sia stato raggiunto l'accordo sollecitato dal Presidente tra le molte emittenti (nazionali e non) interessate (come sembra dal silenzio da esse conservato sul punto), la presente autorizzazione è da intendersi rilasciata alla R.A.I. per il suo carattere di servizio pubblico, con obbligo per quest'ultima di fornire le immagini su altre emittenti).

E) Diverso, ovviamente, il discorso per le trasmissioni radiofoniche che, inquanto certamente meno invadenti delle prime (televisive) e, sicuramente di minore suggestione, si autorizzano senza limiti.

F) Le riprese fotografiche, con il consenso delle parti, potranno essere effettuate, solo per un breve lasso di tempo prima dell'udienza e successivamente alla sua chiusura. Oppure negli intervalli di udienza. A tanto induce il numero elevato degli interessati nonché il disturbo che — durante l'udienza e stante anche scarsa capienza dell'aula è l'accertata indisponibilità di altre aule con spazi maggiori — arreherebbero scatti fotografici

improvvisi e intermittenti. I fotografi sono autorizzati ad entrare in aula dall'ingresso riservato ai difensori.

G) Da tale ingresso è altresì autorizzato il passaggio dei giornalisti, purché privi di apparecchiature anche soltanto fotografiche. Potranno prendere posto solo ove non vi sia pregiudizio per l'attività dei difensori e alle spalle di questi ultimi. È pure autorizzata la installazione, a loro cure, di un circuito televisivo interno per rendere più completo possibile e ampio l'esercizio del diritto di cronaca loro spettante.